

Gare gas, il canone è dovuto anche dopo la scadenza della concessione

Parere dell'Autorità per l'energia dopo la protesta dell'Anci sulla sospensione dei pagamenti, che secondo le imprese rientrano nell'"ordinaria amministrazione"

“Non sembra che la scadenza ope legis della concessione implichi che il gestore sia titolato a svolgere transitoriamente il servizio, sino all'esito delle gare per l'affidamento del servizio per ambiti, senza dover corrispondere alcun canone”.

La considerazione è dell'Autorità per l'energia, che l'ha condivisa con il ministero dello Sviluppo economico, e riguarda i numerosi casi di sospensione del pagamento del canone concessorio ai Comuni da parte dei distributori gas nell'attuale fase tra la scadenza della concessione e le nuove gare, oggetto di una recente protesta dell'Anci col governo ([v. Staffetta 21/04](#)).

“In proposito – scrive l'Aeegsi in un comunicato di chiarimenti pubblicato oggi sul suo sito - l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 164/00 prevede esclusivamente che «Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento», senza nulla aggiungere”.

La norma, rileva insomma l'Autorità, “si limita a stabilire l'obbligo di prosecuzione del servizio, senza entrare nel merito della regolamentazione del medesimo servizio e dei rapporti connessi (salvo circoscrivere la gestione all'amministrazione ordinaria)”.

Nel contempo, aggiunge l'authority, il silenzio normativo sulla questione canone “non pare di per sé sufficiente a escludere l'obbligo di pagamento dello stesso. Sembra, piuttosto, che - in assenza di previsioni specifiche o contrarie - la gestione del servizio debba continuare a essere disciplinata come in precedenza e quindi secondo le previsioni della concessione scaduta, rispettando l'equilibrio giuridico-economico ivi stabilito”.

“Invero – prosegue l'Aeegsi - nessun dubbio è stato sollevato riguardo all'applicazione delle regole previgenti in relazione al rapporto tra gestore e utenti nel periodo di prosecuzione: il gestore, infatti, continua a percepire la tariffa ed a erogare il servizio negli stessi termini in cui già lo faceva, seppure limitatamente all'amministrazione ordinaria. E se il rapporto tra gestore e utenti continua a essere sottoposto al regime previgente, ciò vale anche per il rapporto tra ente locale e gestore affidatario, atteso che, in ultima analisi, i rapporti in parola trovano comune fondamento nell'affidamento”.

In aggiunta, l'Autorità rimarca come anche l'art. 46 bis del DL 159/07 presuppone di fatto che il canone possa essere pagato anche nell'attuale fase di prorogatio, laddove disciplina il possibile aumento dello stesso fino al 10% del vincolo sui ricavi come facoltà dei “comuni interessati dalle nuove gare”.

STAFFETTA 19 maggio 2016